

OGGETTO	INVITO AL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CPB NEL CASSETTO FISCALE
RIFERIMENTI	Art. 2-quater, DL n. 113/2024 convertito - Istruzioni Ade – RF 117/2024
CIRCOLARE DEL	16/10/2024

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate, in seguito all'introduzione della "sanatoria" per il periodo 2018-2022 introdotta in sede di conversione del cd. "decreto Omnibus" (denominata "ravvedimento") ha proceduto ad integrare la scheda di sintesi del concordato preventivo biennale presente nel cassetto fiscale del contribuente con la disciplina di tale sanatoria.

Si ricorda che la possibilità di accedervi è riservata ai "soggetti Isa" (sono esclusi i contribuenti forfettari) che aderiscono al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 entro il termine del 31/10/2024.

Come noto l'Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane aveva messo a disposizione:

- nell'**area riservata dei contribuenti** che applicano gli ISA e di coloro che aderiscono al regime forfettario
- una **scheda di sintesi del concordato preventivo biennale** (v. [RF-fl 170/2024](#)).

Tale scheda si configura quale vero e proprio "invito" ad aderire al CPB, mediante l'illustrazione dei benefici che ne derivano.

Ora tale scheda

- in conseguenza delle novità introdotte in sede di conversione del cd. "Decreto omnibus"
- è stata **integrata** con la **sanatoria** prevista le annualità **2018-2022** (cd. "ravvedimento")

di seguito analizzata.

SCHEDA DI SINTESI IMPLEMENTATA DELLA SANATORIA

La scheda è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente nella sezione "Comunicazioni" come già visto per la comunicazione relativa al concordato preventivo biennale (si veda RF – fl 170/2024).

È presente una guida esplicativa generale e una comunicazione particolare, anche in formato excel, che, tramite prospetti di sintesi, quantifica le imposte sostitutive dovute dal contribuente per ciascun periodo oggetto della sanatoria.

Scheda di sintesi Concordato Preventivo Biennale

Gentile contribuente,

la scheda illustra i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto del concordato preventivo biennale e contiene alcuni elementi di sintesi relativi all'attività economica.

Per i soggetti che applicano gli ISA riporta anche una sezione contenente gli elementi informativi utili alla comprensione del nuovo regime di Ravvedimento riservato a chi aderisce al CPB.

Per maggiori informazioni sul contenuto della scheda di sintesi consulta la [guida esplicativa](#).

[scheda di sintesi](#)

[dati del regime di ravvedimento](#)

La Scheda di sintesi, predisposta sia per i soggetti Isa che per i contribuenti forfettari, prevede 4 sezioni:

- Effetti adesione;
- Prospetto sintetico;
- Concordato preventivo biennale;
- Ulteriori opportunità per chi accede al concordato.

Le prime tre sezioni, dedicate al CPB, non presentano particolari novità rispetto alla scheda presente nelle scorse settimane. La sezione "Ulteriori opportunità per chi accede al concordato" contiene gli **effetti del ravvedimento** riservato ai soli "soggetti Isa" (sono esclusi i contribuenti forfettari).

ULTERIORI OPPORTUNITA' PER CHI ACCEDE AL CONCORDATO

Come sopraesposto in tale sezione, per i soli contribuenti ISA, viene illustrato il **nuovo istituto del ravvedimento** riservato ai contribuenti che aderiscono al CPB.

Ulteriore opportunità per chi accede al Concordato

Aderendo alla proposta di Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre 2024 è possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all' Articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024.

L'esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, non ancora accertabili, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

LA TABELLA CON LE ANNUALITA' DAL 2018 AL 2022

In particolare, sulla base della propria situazione reddituale, con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, vengono visualizzate le tabelle "Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali" e "Calcolo imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive".

In ogni tabella in base al periodo di imposta sono riportati il Punteggio ISA, il Reddito dichiarato/Valore della produzione dichiarato, l'Incremento base imponibile, la Base imponibile, l'aliquota imposta sostitutiva e l'imposta sostitutiva.

Come accedere

L'opzione per il "nuovo regime di ravvedimento" si perfeziona versando **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ed un'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquote agevolate, parametrata al punteggio ISA conseguito nelle annualità 2018-2022 come riportato nelle tabelle seguenti.

Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali - Autonomo

PERIODO DI IMPOSTA (*)	PUNTEGGIO ISA	REDDITO DICHIARATO	% INCREMENTO BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SOSTITUTIVA (**)
2018	10,00	47.830,00	5,00 %	2.391,50	10 %	1.000,00
2019	3,70	44.510,00	40,00 %	17.804,00	15 %	2.670,60
2020	4,34	37.956,00	30,00 %	11.386,80	15 %	1.195,61
2021	3,26	47.371,00	40,00 %	18.948,40	15 %	1.989,58
2022	6,02	47.965,00	20,00 %	9.593,00	12 %	1.151,16

* Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 l'imposta sostitutiva è ridotta del 30%

** Per ciascun periodo d'imposta il valore dell'imposta sostitutiva da versare non può essere inferiore a 1.000 euro

La tabella "Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali" è costituita dalle seguenti informazioni:

Periodo d'imposta	Viene considerato il periodo di imposta dell'anno dichiarativo.
Punteggio ISA	Viene considerato il punteggio ISA ricalcolato in Anagrafe Tributaria
Reddito dichiarato	Viene considerato il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato
% incremento base imponibile	Viene considerato un incremento della base imponibile del: <ul style="list-style-type: none"> - 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10 - 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 - 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 - 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 - 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 - 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Base imponibile	Il calcolo della base imponibile, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa / lavoro autonomo già dichiarato e la percentuale incremento base imponibile.
Aliquota imposta sostitutiva	L'aliquota dell'imposta sostitutiva va calcolata nelle seguenti misure (coincidenti con quelle previste per la flat tax incrementale nell'ambito del CPB): <ul style="list-style-type: none"> - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8 - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il punteggio ISA è inferiore a 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 le aliquote di imposte sostitutive vengono diminuite del 30%.
Imposta sostitutiva	Viene calcolata sulla base imponibile applicando l'aliquota imposta sostitutiva. Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a €. 1.000.

LA TABELLA DELL'IRAP

La tabella "Calcolo imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive" è costituita dalle stesse informazioni sopraindicate con l'unica differenza che **l'imposta sostitutiva è del 3,9%**.

I DATI INTERESSATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI INViate

Gli Allegati 1 e 2 alla Guida esplicativa individuano i rigli delle dichiarazioni dei redditi/Irap 2018-2022 che sono stati presi in considerazione per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo/Valore della produzione preso a base per l'applicazione dei citati incrementi, suddivisi per tipologia di contribuente.

REDDITI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 2018 – 2022 – Rigli interessati

Mod. Redditi	Quadro RE	Quadro RF	Quadro RG
Persone fisiche	rigo RE 25	rigo RF101 + rigo RF98	rigo RG36 + rigo RG33
Società di capitali		<u>dal 2018 al 2020:</u> rigo RF63 - rigo RN4, col. 4 - rigo GN4, col. 4 - rigo TN3, col. 4 - rigo PN3, col. 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, col. 2 - rigo RH7, col. 1 - rigo RH8, col. 1 - rigo RH8, col. 2	
		<u>dal 2021 al 2022:</u> rigo RF63 - rigo RN4, col. 4 - rigo GN4, col. 4 - rigo TN3, col. 4 - rigo PN3, col. 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, col. 2 - rigo RH7, col. 1 - rigo RH8	
Società di persone	rigo RE21	rigo RF66	rigo RG34
Enti non commerciali	rigo RE23	rigo RF65	rigo RG33

VALORE DELLA PRODUZIONE 2018 – 2022 – Righi del Mod. IRAP

Contribuente	Righi
Persone fisiche	rigo IQ68 (*)
Società di persone	rigo IP74
Società di capitali	rigo IC76
Enti non commerciali	rigo IE61
(*) Presente fino all'anno d'imposta 2021	
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d'imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d'impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 446 del 1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie) e dell'art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. (soggetti che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie)	

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUIVA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato, alternativamente:

- in un'unica soluzione: **entro il 31/03/2025**
- in via rateale, in un **massimo di 24 rate** mensili di pari importo (maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31/03/2025).

Perfezionamento: la sanatoria si perfeziona col versamento tempestivo delle imposte sostitutive.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona col pagamento di tutte le rate (non è sufficiente il versamento della 1° rata).



Tardivo versamento: il pagamento di una rata (diversa dalla 1°) entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione (a tal fine si ritiene che il contribuente possa accedere al ravvedimento operoso al fine di evitare l'applicazione della sanzione sul tardivo versamento).

Decadenza: in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione per omesso/tardivo versamento, non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva.

I TERMINI PER L'ADESIONE

La norma istitutiva:

- mentre prevede, come visto, un termine per il versamento delle imposte
- rimette ad un **Provvedimento dell'Agenzia Entrate** l'individuazione del termine entro cui effettuare l'invio telematico dell'apposita istanza, il cui modello sarà approvato dal medesimo provvedimento.

Con ogni probabilità, l'invio del modello sarà possibile a partire dal mese di novembre.



N.B.: in sostanza, i professionisti avranno **più tempo rispetto alla scadenza prevista per il CPB** per analizzare, unitamente alla propria clientela, la convenienza all'accesso alla sanatoria.

Si ricorda che il **MEF**, in una interlocuzione con le categorie professionali, ha ritenuto di **non poter concedere alcuna proroga** al termine del 31/10/2024 per l'adesione al CPB (per quanto occorrerà attendere l'esito dell'astensione collettiva nazionale di categoria, dal 30/10/2024 al 7/11/2024 - che coinvolgerà anche l'invio delle Dichiarazioni dei Redditi 2024 - annunciata dalle associazioni dei commercialisti).

Per un'analisi dettagliata della sanatoria si rinvia alla [RF 117/2024](#).

Si ricorda, infine, che sul sito della Redazione è disponibile un utile [tool excel](#) per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta.